

(N. 410-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro degli Affari esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1949

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia
e le Potenze Alleate ed Associate.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'attuale disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, venne comunicato alla Presidenza del Senato nella seduta del 12 maggio scorso, e da essa subito trasmesso alla vostra Commissione, la quale, nella seduta del 25 maggio, ne iniziò l'esame con un rapido ma esauriente dibattito, al quale presero parte i senatori Lucifero, Cosattini ed il sottoscritto, nominato poi relatore.

Per adempiere al delicato incarico, il sottoscritto ha creduto suo dovere prendere contatto con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e di chiedere direttamente al Ministro onorevole Sforza alcuni chiarimenti sulla portata del disegno di legge, che gli sono stati gentilmente ed esaurientemente forniti, con lettera in data 9 giugno corrente, dallo stesso Ministro, dopo aver sentito l'avviso dei rappresentanti dei Dicasteri interessati, appositamente convocati.

In base agli elementi così raccolti il sottoscritto, rendendosi interprete del pensiero della 3ª Commissione permanente, è in grado di riferire al Senato e di illustrare alcuni emendamenti che si sono ritenuti opportuni e che il Ministro degli Affari esteri ha dichiarato, nella lettera succitata, di poter accettare.

2. Il disegno di legge, com'è spiegato nella relazione ministeriale e come del resto deriva dal testo stesso degli articoli, costituisce lo strumento giuridico per mezzo del quale il Governo italiano potrà adempiere a talune obbligazioni di carattere economico del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430. Gli articoli del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, da cui derivano gli obblighi del Governo italiano sono il 75, il 78, l'83 e gli allegati XIV, XV e XVI dello stesso, che, per comodità di esame, sono stati riprodotti nel testo italiano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 24 dicembre 1947, avvertendosi per esattezza che il testo italiano non è ufficiale, perchè, in virtù dell'articolo 90, 1º comma, del Trattato di

pace, i testi che faranno fede sono quelli francese, inglese e russo (*Allegato n. 1*).

Il disegno di legge tende a disciplinare l'intervento dello Stato nel regime economico di appartenenza e di esercizio dei beni privati, la cui restituzione alle Potenze alleate ed associate, od ai loro cittadini, è imposta, in modo assolutamente vincolante, dagli articoli e dagli allegati al Trattato di pace, che abbiamo sopra citati e in appendice riprodotti.

Il titolo del disegno di legge potrebbe far pensare ad un onere gravosissimo per lo Stato (si è calcolato che il complesso delle obbligazioni finanziarie spettanti allo Stato italiano in conseguenza delle clausole del Trattato di pace si aggiri intorno a una cifra astronomica!), ma, in realtà, non trattasi delle obbligazioni che fanno carico alla pubblica Amministrazione, ma soltanto di quelle che fanno carico allo Stato per risarcire i cittadini italiani, i cui beni e diritti debbano formare oggetto di misure a carattere espropriativo.

Siamo di fronte, a conti fatti, ad un limitato settore di oneri gravosi, ma non tali da turbare il pubblico erario, mentre è di somma importanza la gelosa tutela dei diritti del privato cittadino, che dovrà subire l'esproprio.

Comunque è bene subito notare che il presente disegno di legge non contravviene in nessun modo al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le somme necessarie per l'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace sono già stanziare per l'esercizio finanziario in corso e preventivate per il prossimo.

3. Ciò premesso, veniamo brevemente all'esame dei singoli articoli del disegno di legge e degli emendamenti studiati dalla vostra Commissione.

All'articolo 1 del disegno di legge la Commissione propone una modifica che, mentre può sembrare di pura forma, è in realtà sostanziale.

Il disegno di legge disponeva che « la restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti », nei casi voluti dal Trattato, dovesse essere « disposta con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro », e nel capoverso di

detto articolo si parla espressamente di un « decreto interministeriale ».

È parso alla Commissione che sia più opportuno, e anche più conforme alla Costituzione (art. 15), che il decreto non sia *interministeriale*, ma di un solo Ministro, il più direttamente interessato, quello del tesoro.

Ciò, del resto, corrisponde al testo stesso del disegno di legge, il quale, nel successivo articolo 3, quando parla delle contestazioni relative al diritto alla indennità e alla misura di essa, dispone che l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria deve essere proposta in contraddittorio del Ministero del tesoro.

Quindi, se è il Ministro del tesoro il legittimo contraddittore del cittadino reclamante, deve essere anche lo stesso Ministro l'unico giuridicamente responsabile e l'unico firmatario del decreto di cui si tratta.

Siccome nell'articolo 1 e anche in altri articoli del disegno di legge si richiama il decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 3 luglio 1947, n. 149, la Commissione ha ritenuto utile riprodurre in appendice anche il testo di questo decreto legislativo (*allegato n. 2*).

4. Per le stesse ragioni, sopra esposte, nell'articolo 2 del disegno di legge devono venire apportate le relative modifiche con il titolo del decreto *ministeriale* e non *interministeriale*.

5. All'articolo 3, a parte la correzione circa la intitolazione dei decreti da *interministeriali* a *ministeriali*, la Commissione ha creduto opportuno proporre ulteriori modifiche.

Innanzitutto ha ritenuto di dover portare da novanta a centoventi giorni dalla notifica del decreto il termine per l'inizio del giudizio dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni circa il diritto e le misure della indennità. Possono insorgere, nella complessità della vita pratica, questioni ereditarie, di assenza, di minore età, e simili, per le quali il limite massimo di novanta giorni diventa assolutamente insufficiente, e, trattandosi di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, che può anche rivestire una notevole importanza patrimoniale, è parso opportuno portarlo da tre a quattro mesi.

Vi è poi un secondo caso di possibile impugnativa, che non riguarda nè il diritto, nè la misura della indennità e che quindi non può essere portato dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, ma riguarda la legittimità stessa del decreto ministeriale.

Si tratta di un giudizio devoluto alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e che deve essere accompagnato dalle maggiori garanzie di celerità e di speditezza per evitare un possibile conflitto con una eventuale decisione di una delle Commissioni di conciliazione, di cui all'articolo 83 del Trattato, competenti a conoscere delle controversie che possono sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV e XVI del Trattato stesso.

Queste Commissioni sogliono fissare al Governo italiano dei termini assai ristretti per l'esecuzione delle loro decisioni; ciò rende opportuno che il giudizio in sede amministrativa segua un corso più rapido del normale.

Del resto anche nel caso nel quale manchi una decisione delle suddette Commissioni, è interesse indeclinabile dello Stato italiano di risolvere rapidamente la relativa controversia.

A questo punto giova osservare che sia al relatore sia a numerosi commissari sarebbe parso opportuno non accogliere la norma fissata nel terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, secondo la quale l'esecuzione del decreto ministeriale in materia non può essere sospesa in sede giurisdizionale.

Ma la discussione fatta con i rappresentanti del Ministero degli affari esteri ha convinto la maggioranza della Commissione che la possibilità di una sospensione della esecuzione del decreto ministeriale ordinata dal Consiglio di Stato potrebbe produrre gravi inconvenienti per il caso di un'eventuale differenza riguardo al termine di esecuzione con le decisioni delle Commissioni internazionali di conciliazione e quindi ha aderito a mantenere il terzo capoverso dell'articolo 3 del disegno di legge governativo che esclude la possibilità di sospensione in sede giurisdizionale. Norma questa che, seppure verrebbe a ledere in qualche raro caso i diritti riconosciuti dalle leggi vigenti nell'interesse dei cittadini italiani, viene temperata dall'altra norma che, sull'esempio

dell'articolo 40 del testo unico 26 giugno 1927, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato riduce da 3 anni a 6 mesi il termine entro il quale il ricorso si avrà per abbandonato se non viene entro tale termine presentata istanza di fissazione del ricorso da una delle parti in causa, o dalla pubblica amministrazione. Si è perciò che il terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge è stato aggiunto come terzo comma (di un nuovo articolo 3-bis che regola tutta la materia dei giudizi in sede amministrativa. In questo modo tali giudizi potranno avere corso in casi eccezionali.

In questo modo tali giudizi, che potranno aversi solo in casi eccezionalissimi, si svolgeranno in un breve periodo di tempo predefinito.

Data la dicotomia apportata all'articolo 3 del disegno di legge dalla Commissione, si è creduto opportuno, per maggior chiarezza, fare del secondo comma dell'articolo stesso, che riguarda una norma generale, applicabile tanto nel caso di azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, quanto in quello di azione in sede amministrativa, una norma a sé stante che diventerà, nell'economia della legge, l'articolo 3-ter, salvo naturalmente la coordinazione.

4. Circa l'articolo 4, che fissa la composizione della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, la vostra Commissione ha ritenuto opportuno stabilire, come del resto stabilisce l'articolo 2 del detto decreto legislativo, che la Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, nonché di adeguare il grado dei componenti la detta Commissione alla dignità e alla importanza dell'ufficio ad essi attribuito.

Era sembrato opportuno sia al relatore sia a numerosi commissari ridurre il numero dei componenti la Commissione che sono ben undici; però di fronte alle osservazioni del Ministero degli affari esteri circa la necessità di mantenere una doppia rappresentanza tanto al Ministero stesso quanto al Ministero del tesoro per la duplicità degli uffici interessati, la Commissione ha preferito mantenere intatta la composizione proposta nel disegno di legge governativo.

5. Con questi emendamenti, che tendono a migliorare la forma e la sostanza del proposto disegno di legge, la Commissione invita il Senato a volerlo approvare.

PEBSICO, *relatore.*

ALLEGATO ALLA RELAZIONE N. 1.

Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze unite ed associate.

PARTE VI.

Indennità in conseguenza della guerra

SEZIONE II.

Restituzioni da parte dell'Italia.

Art. 75.

1. L'Italia accetta i principi della dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.

3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al precedente articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d'opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.

4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese a tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del precedente articolo.

5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente articolo, che siano detenuti in qualsiasi terzo Paese da persone soggette alla giurisprudenza italiana.

6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del Paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro

sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.

8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un Paese neutro.

9. Se, in casi specifici, fosse possibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio dalla quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze armate, delle autorità o di cittadini italiani, l'Italia si impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura o di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti, in quanto siffatti oggetti possono procurarsi in Italia.

PARTE VII.

Beni, diritti, ed interessi.

SEZIONE I.

Beni delle Nazioni Unite in Italia.

Art. 78.

1. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia restituirà tutti i legittimi diritti ed inte-

ressi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1949 e restituirà ad esse ed ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.

2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo, alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi di beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che non gli era possibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.

3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti ed interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.

4. (a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti ai cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possono essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma in lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d'indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.

(b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane dal paragrafo 9 (a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell'alinea (a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o dal danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione in parola, ed il capitale complessivo della società od associazione stessa.

(c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia in materia di controllo dei cambi.

(d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennità in lire, nella stessa misura prevista all'alinea (a), per compensare le perdite, o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.

5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura in esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.

6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione o delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.

7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l'Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti dalle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato XIV del presente Trattato.

8. Il proprietario dei beni di cui trattasi ed il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

9. Ai fini del presente articolo:

a) L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società od associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch'esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'armistizio con l'Italia.

L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s'applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.

b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all'alinea (a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea (a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'indennità prevista dal presente articolo, senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente, ai sensi della legislazione locale.

c) Il termine «beni» serve a designare i beni mobili ed immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale,

letteraria ed artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e gli armamenti di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.

PARTE IX.

Regolamento delle controversie.

Art. 83.

1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo Paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e

della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. Quando una Commissione di conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.

3. Ciascuna Commissione di conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente che esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

ALLEGATO XIV.

Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti.

1. Lo Stato successore riceverà, senza pagamento, i beni statali e parastatali situati nel territorio ceduto, in forza del presente Trattato, e tutti gli archivi e documenti di carat-

tere amministrativo o di carattere storico, relativi al territorio di cui trattasi o ai beni trasferiti ai sensi del presente paragrafo.

Ai fini del presente allegato saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti pubblici e degli Enti locali e delle società o associazioni di proprietà pubblica, così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista o alle sue organizzazioni ausiliarie.

2. Tutti i trasferimenti di beni italiani, statali e parastatali, secondo la definizione data al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi regolarmente prodotte o vendute in esecuzione di normali accordi commerciali o nel corso normale di attività amministrative di carattere pubblico.

3. I cavi sottomarini italiani, colleganti punti del territorio ceduto o un punto del territorio ceduto con un punto in un altro territorio dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani in territorio ceduto, nonostante che parti di detti cavi possano trovarsi a giacere fuori delle acque territoriali. I cavi sottomarini italiani colleganti un punto del territorio ceduto con un punto al di fuori della giurisdizione dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani nel territorio ceduto, per quanto si riferisce agli impianti terminali e alla parte dei cavi giacente nelle acque territoriali del territorio ceduto.

4. Il Governo italiano trasferirà allo Stato, successore tutti gli oggetti di valore artistico, storico o archeologico, appartenenti al patrimonio culturale del territorio ceduto che siano stati rimossi, senza pagamento, mentre detto territorio si trovava sotto controllo italiano, e che siano trattenuti dal Governo italiano o da istituzioni pubbliche italiane.

5. Lo Stato successore procederà alla conversione nella propria valuta della valuta italiana detenuta entro il territorio ceduto, da persone fisiche che continuino a risiedere in

detto territorio « da persone giuridiche che continuino a esercitare in esso la loro attività. Si potrà esigere che i detentori forniscano piena prova dell'origine dei fondi presentati alla conversione.

6. Il Governo dello Stato successore sarà esente dal pagamento del Debito pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano, nei confronti dei detentori di titoli del Debito pubblico che siano, o persone fisiche che continuino a risiedere nel territorio ceduto, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale o il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte del Debito, i cui titoli siano stati emessi prima del 10 giugno 1940, e che sia attribuibile ad opere pubbliche ed a servizi amministrativi civili, di cui il territorio ceduto abbia beneficiato, ma non direttamente od indirettamente a scopi militari.

Si potrà esigere che i detentori dei titoli forniscano piena prova sull'origine dei titoli stessi.

Lo Stato successore e l'Italia concluderanno un accordo per determinare la parte del debito pubblico italiano a cui si dovrà riferire il presente paragrafo e i metodi per dare esecuzione alle disposizioni relative.

7. Lo Stato successore e l'Italia regoleranno con speciali accordi le condizioni in base alle quali saranno trasferite ad organizzazioni analoghe esistenti nel territorio ceduto le obbligazioni verso gli abitanti del territorio ceduto di organizzazioni italiane per le assicurazioni sociali, sia pubbliche che private, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate da dette organizzazioni.

Accordi analoghi saranno anche conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto, verso detentori di polizze o sottoscrittori, residenti in Italia.

8. L'Italia continuerà a rispondere del pagamento delle pensioni civili o militari, acquisite, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di Enti pubblici locali da persone che, in

virtù del presente Trattato, acquistino la cittadinanza dello Stato successore. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra lo Stato successore e l'Italia per determinare il modo con cui la suddetta obbligazione sarà soddisfatta.

9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, saranno rispettati, su una base di parità rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purchè siano stati legittimamente acquisiti.

I beni, diritti e interessi entro i territori ceduti degli altri cittadini italiani e quelli delle persone giuridiche, di nazionalità italiana, purchè legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.

Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzata o di sequestro presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e l'entrata in vigore del presente Trattato.

10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferiranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con sè i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purchè detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o d'esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l'Italia. Le condizioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d'accordo.

11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, che siano divenuti cittadini di un altro Stato ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in genere.

Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti e interessi alle stesse condizioni di quelle previste dal paragrafo 10 di cui sopra.

12. Le società costituite ai sensi della legislazione italiana e aventi la loro sede sociale nel territorio ceduto, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del capitale della società appartenga a persone residenti normalmente fuori del territorio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza italiana, ai sensi del presente Trattato e trasferiscano il loro domicilio in Italia e a condizione altresì che la massima parte dell'attività della società si svolga fuori del territorio ceduto.

13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia verso persone residenti nel territorio ceduto e i debiti dovuti da persone residenti in territorio ceduto verso persone residenti in Italia non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia e lo Stato successore s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai sensi del presente paragrafo, il termine « persone » si riferisce anche alle persone giuridiche.

14. I beni situati nel territorio ceduto, appartenenti a una qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia, o che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano.

15. Il Governo italiano riconosce che l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 è nullo e non avvenuto e s'impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell'Accordo di

Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualità in esso previste.

16. L'Italia restituirà i beni illegalmente asportati, dopo il 3 settembre 1943, dai territori ceduti e trasferiti in Italia. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 75 regoleranno l'adempimento di detta obbligazione, salvo che per quanto si riferisce a beni, che formino oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.

17. L'Italia restituirà allo Stato successore, nel più breve tempo possibile, tutte le navi, detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani, che, alla data del 3 settembre 1943, appartenevano sia a persone fisiche residenti nel territorio ceduto e che acquistino la cittadinanza dello Stato successore ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale in territorio ceduto, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.

18. L'Italia e lo Stato successore concluderanno degli accordi per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso dai nuovi confini previsti dal presente Trattato, e per assicurare la continuazione, a favore degli abitanti, di quei necessari servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.

Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario, e dei galleggianti e dell'attrezzatura dei bacini e dei porti, ed altresì per regolare qualsiasi altra importante questione economica, che non sia presa in considerazione dal presente Allegato.

19. Le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie ad esse applicabili dovranno formare oggetto degli accordi per la sorte definitiva di detti territori, ai sensi dell'articolo 23 del presente Trattato.

ALLEGATO XV.

Disposizioni speciali relative a certi tipi di beni.

A) PROPRIETÀ INDUSTRIALE, LETTERARIA
ED ARTISTICA.

1. (a) Sarà concesso alle Potenze Alleate ed Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato per permettere loro di adempiere, senza dover pagare diritti di proroga od altre sanzioni di qualunque genere, tutti quegli atti, necessari per conseguire o conservare in Italia i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che non poterono compiersi a causa dell'esistenza dello stato di guerra.

(b) Le Potenze Alleate ed Associate od i loro cittadini, che abbiano fatto regolare domanda nel territorio di qualunque Potenza Alleata ed Associata diretta ad ottenere un brevetto o la registrazione di un modello d'utilità entro i dodici mesi precedenti allo scoppio della guerra, o durante la stessa ovvero abbiano fatto domanda diretta ad ottenere la registrazione di un disegno o modello industriale o di un marchio di fabbrica entro i sei mesi precedenti allo scoppio della guerra o durante la guerra, avranno diritto, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, di presentare domanda, al fine di ottenere i corrispondenti diritti in Italia, con una priorità basata sulla data della presentazione della domanda nel territorio di quella Potenza Alleata od Associata.

(c) Sarà concesso ad ognuna delle Potenze Alleate od Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potranno istituire giudizio in Italia contro quelle persone fisiche o giuridiche, alle quali si attribuisca di aver illegittimamente violato i loro diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, durante il periodo corrente dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Nel determinare il tempo entro il quale un brevetto deve essere attuato od un disegno od un marchio deve essere messo in uso, non

si terrà conto di un periodo di tempo estendentesi dallo scoppio della guerra, fino alla fine del diciottesimo mese dall'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della Parte A del presente Allegato, appartenenti a qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini, non si terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del presente Trattato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considererà automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di estensione di cui sopra.

4. Le disposizioni che precedono, concernenti i diritti delle Potenze Alleate ed Associate e dei loro cittadini in Italia, si applicheranno egualmente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze Alleate ed Associate. Nessuna delle disposizioni che precedono darà peraltro diritto all'Italia od ai suoi cittadini di conseguire nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate un trattamento più favorevole di quello accordato da tale Potenza in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini, nè imporrà all'Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza, rispetto alle materie formanti oggetto delle disposizioni di cui sopra.

5. I terzi che, nel territorio di qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od in territorio italiano, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano in buona fede acquistato diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, in contrasto con i diritti ristabiliti in forza della parte A del presente Allegato, o con diritti ottenuti grazie alla priorità consentita in forza dell'Allegato medesimo, ovvero che abbiano, in buona fede, fabbricato, pubblicato, riprodotto, usato o venduto quanto forma oggetto di tali diritti,

avranno facoltà di continuare ad esercitare i diritti stessi ed a continuare od a riprendere tale fabbricazione, pubblicazione, riproduzione, uso o vendita, da essi in buona fede intrapresa, senza esporsi a conseguenze per la relativa violazione. In Italia tale concessione prenderà la forma di licenza non esclusiva concessa ai termini ed alle condizioni che le parti di comune accordo concorderanno, ovvero, in difetto di accordo, che verranno determinate dalla Commissione stabilita in base all'articolo 83 del presente Trattato. Tuttavia nei territori di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate, terzi di buona fede, riceveranno quella protezione, che si accorda in circostanze analoghe ai terzi in buona fede, i cui diritti siano in conflitto con quelli di cittadini di altre Potenze Alleate ed Associate.

6. Nessuna disposizione contenuta nella parte A del presente Allegato potrà interpretarsi nel senso di accordare all'Italia od ai suoi cittadini nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate, diritti a brevetti od a modelli d'utilità relativi ad invenzioni concernenti qualsiasi articolo elencato nominativamente nella definizione di materiale bellico, contenuta nell'Allegato XIII del presente Trattato, le quali invenzioni siano state fatte o per cui domanda di registrazione sia stata presentata dall'Italia, o da un suo cittadino, in Italia o nel territorio di qualunque altra Potenza dell'Asse, ovvero in territorio occupato dalle forze dell'Asse, durante il tempo in cui il territorio stesso si trovava sotto il controllo delle forze o delle autorità delle Potenze dell'Asse.

7. L'Italia estenderà egualmente i vantaggi nascenti dalle disposizioni che precedono a quelle Nazioni Unite, che non siano fra le Potenze Alleate od Associate, le quali abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia durante la guerra, e che si obblighino a estendere all'Italia gli stessi vantaggi accordatili in forza delle disposizioni suddette.

8. Nessuna delle disposizioni contenute nella parte A del presente Allegato dovrà intendersi in contrasto con gli articoli 78, 79 ed 81 del presente Trattato.

B) ASSICURAZIONI.

1. Salvo le restrizioni che si applicano in genere a tutti gli assicuratori, non verrà frapposto alcun ostacolo alla riassunzione dei loro antichi portafogli da parte degli assicuratori che sono cittadini delle Nazioni Unite.

2. Qualora un assicuratore, cittadino di una delle Nazioni Unite, desideri riprendere la sua attività professionale in Italia, ma si trovi che il valore dei depositi di garanzia o delle riserve prescritte per essere autorizzato a trattare affari in Italia, sia diminuito per effetto di perdite o deprezzamento dei valori che costituivano tali depositi o riserve, il Governo italiano si obbliga ad accettare per un periodo di diciotto mesi i valori che rimangono, come se fossero adeguati depositi o riserve, ai sensi di legge.

ALLEGATO XVI.

Contratti, prescrizione e titoli all'ordine.

A) CONTRATTI.

1. Salve le eccezioni di cui agli infrascritti paragrafi 2 e 3, ogni contratto che implicasse, ai fini della sua esecuzione, la necessità di contatti fra le parti contraenti, le quali fossero divenute nemiche, secondo la definizione datane nella parte D del presente Allegato, si avrà per risolto a far tempo dal momento in cui una delle parti contraenti sia divenuta nemica. Tale risoluzione peraltro non influirà su quanto dispone l'articolo 81 del presente Trattato, nè libererà alcuna delle parti contraenti dall'obbligazione di rimborsare le somme che avessero ricevuto come anticipi, o pagamenti in conto, e rispetto alle quali la parte medesima non abbia fornito la relativa controprestazione.

2. Malgrado quanto dispone il paragrafo 1 che precede, quelle parti di un contratto che potessero rimanere avulse e che non esigessero, per la loro esecuzione, la necessità di contatti fra le parti contraenti, divenute nemiche secondo la definizione datane nella

parte *D* del presente Allegato, saranno escluse dalla risoluzione contrattuale e rimarranno in vigore, senza pregiudizio dei diritti contemplati dall'articolo 79 del presente Trattato. Nei casi in cui il contenuto del contratto non fosse suscettibile di divisione, il contratto stesso si avrà per interamente risolto. Quanto precede rimane subordinato all'osservanza delle leggi, ordinanze e regolamenti interni emanati da qualsiasi delle Potenze Alleate ed Associate che abbiano giurisdizione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo nato ai termini del contratto stesso.

3. Nulla di quanto stabilito nella parte *A* del presente Allegato sarà considerato come comportante l'annullamento delle operazioni e negozi intervenuti in dipendenza di un contratto fra nemici, allorquando siffatte operazioni e negozi abbiano avuto corso con l'autorizzazione del Governo di una delle Potenze Alleate ed Associate.

4. Nonostante le disposizioni che precedono, i contratti di assicurazione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo della Potenza Alleata od Associata interessata ed il Governo italiano.

B) TERMINI DI PRESCRIZIONE.

1. Tutti i termini di prescrizione o di decadenza del diritto di agire o di prendere provvedimenti conservativi rispetto a rapporti di natura personale o patrimoniale in cui si trovino coinvolti cittadini delle Nazioni Unite e cittadini italiani, che, a seguito dello stato di guerra, si siano trovati nella impossibilità di instaurare giudizio o di compiere le formalità necessarie per la salvaguardia dei loro diritti, e sia che detti termini abbiano cominciato a decorrere prima o dopo lo scoppio della guerra, si avranno per sospesi per la durata della guerra da un canto in territorio italiano e d'altro canto, nel territorio di quelle Nazioni Unite che concedono all'Italia, in via di reciprocità il beneficio delle provvidenze di cui al presente paragrafo. I predetti termini ricominceranno a decorrere con la entrata in vigore del presente Trattato. Le

disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicheranno ai termini previsti per la presentazione di cedole di interessi o dividendi o per la presentazione di titoli sorteggiati o per altro motivo redimibili.

2. Quando misure d'esecuzione siano state prese in territorio italiano a carico di un cittadino di una delle Nazioni Unite, a seguito dell'omissione di qualche atto o della mancata osservanza di qualche formalità durante la guerra, il Governo italiano ristabilirà i diritti che siano stati in tal modo lesi. Qualora tale reintegrazione fosse impossibile o risultasse iniqua, il Governo italiano disporrà perchè il cittadino della Nazione Unita riceva quel compenso che potrà essere giusto ed equo, nel caso in oggetto.

C) TITOLI ALL'ORDINE.

1. Nei rapporti fra nemici, non si avrà per invalido alcun titolo all'ordine fatto prima della guerra, soltanto per il fatto della mancata sua presentazione nel termine prescritto per l'accettazione o per il pagamento o per il fatto dell'omissione dell'avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento ai traenti o ai giranti, ovvero per l'omissione del protesto, ovvero per la mancata osservanza di qualsiasi formalità, durante la guerra.

2. Allorquando il termine entro cui il titolo all'ordine avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, ovvero entro cui avrebbe dovuto darsi avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento al traente o al girante, ovvero entro cui avrebbe dovuto levarsi protesto, sia scaduto durante la guerra e la parte che avrebbe dovuto presentare o far protestare il titolo o dare avviso della sua mancata accettazione o pagamento, non lo abbia fatto durante la guerra, sarà concesso un termine di non meno di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potrà farsi luogo alla presentazione, all'avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento od al protesto.

3. Se una persona, prima o durante la guerra, sia divenuta obbligata in base ad un

titolo all'ordine a seguito di un impegno verso di lei assunto da una persona che sia poi divenuta nemica, quest'ultima persona resterà obbligata a tenere indenne la prima per l'obbligazione da essa assunta, malgrado l'intervenuto scoppio della guerra.

D) DISPOSIZIONI SPECIALI.

1. Ai fini del presente allegato, le persone fisiche o giuridiche saranno considerate come

nemiche, dalla data in cui i rapporti commerciali fra di esse sono divenuti illeciti, in base alle leggi, ordinanze e regolamenti ai quali erano soggette le predette persone od i contratti.

2. In vista del sistema giuridico degli Stati Uniti d'America, le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 12 GIUGNO
1947, N. 557.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, può essere esercitata dall'avente diritto alla restituzione dei beni o dal suo legale rappresentante anche prima della richiesta della restituzione dei beni stessi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al sequestratario o amministratore e all'Intendenza di finanza competente per territorio.

L'intendenza di finanza inviterà i locatari a rilasciare senz'altro, e non oltre il termine di 15 giorni, libera la proprietà, e qualora i locatari non adempiano a tale obbligo prov-

vederà subito a norma del capoverso dell'articolo unico del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434.

Art. 2.

Per l'esame delle questioni concernenti la restituzione dei beni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, è istituita un'apposita Commissione presso la Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro. Al presidente, ai componenti ed al segretario della predetta Commissione è attribuito il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

La relativa spesa farà carico al capitolo 376-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO MINISTERIALE

Art. 1.

La restituzione dei beni o la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto interministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

Art. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto ministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

Art. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto interministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

L'azione dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla notifica del decreto interministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

La riscossione della indennità non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione.

L'esecuzione dei decreti interministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in sede giurisdizionale.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è

Il decreto ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

L'azione dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica del decreto ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 3-bis.

Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita istanza ai Presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza predetta.

L'esecuzione dei decreti ministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in via giurisdizionale.

Art. 3-ter.

La riscossione della indennità non preclude l'esercizio e la continuazione dell'azione.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è

nominata con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro ed è composta:

- 1) di un Presidente;
- 2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
- 3) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
- 4) di un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro;
- 6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 8) di un rappresentante della Corte dei conti;
- 9) di un avvocato dello Stato.

Il Presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni, qualora queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti.

Art. 5.

Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 78 del Trattato di Pace.

nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed è composta:

- 1) di un Presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;
- 2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
- 3) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
- 4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;
- 5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;
- 6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;
- 7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;
- 8) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;
- 9) di un avvocato dello Stato, di grado non inferiore al quinto.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

Art. 6.

Identico.